



Consiglio regionale della Calabria

AREA GESTIONE

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

SETTORE TECNICO

Disciplinare per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Obiettivo intersettoriale n. 5 del Piano della Performance - anno 2024 - realizzato dai dipendenti dell'Area Gestione (n. q. di coordinatore), del Settore Provveditorato Economato e Contratti e del Settore Tecnico.

Indice

Premessa	3
Parte I - Disciplina generale: affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea	5
1. Finalità e ambito di applicazione.....	5
2. Principi generali	6
3. Soglie di riferimento e procedure di affidamento	9
4. Divieto di frazionamento	10
5. Tutela delle imprese di minori dimensioni	11
6. Principio di rotazione.....	11
7. Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	12
8. Durata delle procedure.....	13
9. Il Responsabile Unico del Progetto	14
10. Indagini di mercato.....	15
11. Elenco di operatori economici.....	17
12. Affidamento dell'appalto	18
13. Garanzie	18
14. Stipula del Contratto.....	19
15. Obblighi di trasparenza.....	20
Parte II - Iter procedimentale per Affidamenti diretti.....	20
16. Modalità di Affidamento diretto.....	20
17. Decisione a contrarre - Affidamento diretto	22
18. Verifiche possesso dei requisiti e controlli a campione	23
Parte III - Iter procedimentale per Procedura negoziata senza bando	24
19. Determinazione a contrarre	24
20. Lettera di invito.....	26
21. Criteri di aggiudicazione	27
22. Anomalie delle offerte.....	28
23. Termine presentazione offerte	28
24. Termine di conclusione della procedura negoziata	29

Premessa

L'obiettivo intersettoriale n. 5 dal titolo "Predisposizione di un disciplinare per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria", inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Calabria triennio 2024 - 2026, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 27 marzo 2024 e modificato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 14 giugno 2024, n. 58 del 31 luglio 2024 e n. 64 del 26 settembre 2024, vede coinvolti l'Area Gestione (n. q. di coordinatore), il Settore Provveditorato Economato e Contratti e il Settore Tecnico dell'Ente.

Con il d.lgs. 36/2023 è stato introdotto nel nostro ordinamento il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78" (di seguito Codice).

L'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è regolato dal Libro II Parte I del Codice dei Contratti, dall'articolo 48 all'articolo 55, con rimandi all'allegato II.1 al medesimo Codice.

In particolare, l'art. 50, comma 1, recante "Procedure per l'affidamento", dispone che "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 (in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 63 (in materia di centralizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per

lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II;

- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14".

Attraverso tali disposizioni, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, in continuità con quanto previsto dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, in attuazione dei principi del *Risultato* (massima tempestività e migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza), della *Fiducia* (reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici) e dell'*Accesso al mercato* (nel rispetto del principio di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità) di cui agli artt. 1, 2 e 3 e degli ulteriori principi generali stabiliti agli articoli da 5 a 11 del Codice, con l'obiettivo di assicurare la massima tempestività e la semplificazione delle procedure di affidamento e l'attuazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

Con il presente obiettivo si è inteso realizzare un disciplinare delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, in relazione:

- all'assetto organizzativo e alle competenze del Consiglio regionale della Calabria, sulla base delle declaratorie di ciascuna unità organizzativa;
- alla suddivisione in fasce economiche di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3, del Codice);
- alle modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- alle modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici;
- ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare un'offerta nelle procedure negoziate;

rinviano, per quanto non disposto, al contenuto del Codice dei Contratti.

Parte I - Disciplina generale: affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice"), effettuate dal Consiglio regionale della Calabria, come articolato nelle strutture amministrative che, in quanto centri di costo, operano autonomamente nello svolgimento delle procedure di gara.
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea per i quali è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del Codice, il RUP segue le procedure ordinarie.

Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia europea, si tiene conto, a titolo esemplificativo:

- della prossimità del valore stimato dell'appalto alle soglie di rilevanza europea;
- della propria tecnicità o del luogo dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- delle caratteristiche tecniche dell'appalto e settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali praticate). La pregressa partecipazione di operatori di altri Stati membri a procedure di affidamento già espletate, aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. Nel caso di dubbio per i contratti di importo superiore a 40.000,00 euro, l'interesse transfrontaliero in relazione all'appalto si ritiene accertato se, all'esito della pubblicazione da parte del RUP di un avviso di indagine di mercato sul profilo di committente per almeno quindici giorni, siano pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori di altri stati membri;
- dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime siano reali e non fittizie (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

3. Con il presente disciplinare è definita la disciplina di dettaglio rispetto alle previsioni di cui al Libro II, Parte I, articoli da 48 a 55 e all'Allegato II.1 al Codice, in relazione:
- all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
 - alla suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3, del Codice);
 - alle modalità di conduzione delle indagini di mercato;
 - alle modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici;
 - ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare un'offerta nelle procedure negoziate.
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:
- a. i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
 - b. le disposizioni extra-codicistiche applicabili;
 - c. l'Allegato II.1 al Codice, recante la disciplina di dettaglio relativa a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
 - d. le disposizioni integrative contenute nel presente disciplinare;
 - e. il patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, in attuazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - f. il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice di comportamento dei dipendenti della Consiglio regionale della Calabria.
5. Il RUP assicura l'attuazione dei principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici alla misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio procedimentale, al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

2. Principi generali

1. Le procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici e, in particolare, sono svolte nel rispetto del:
 - **principio del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la

massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

- **principio della fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- **principio dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- **criterio interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- **principio di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- **principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- **principio di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- **principio di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente

assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

- **principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali si è accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- **principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Le procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, inoltre, sono improntate al rispetto del:

- **principio di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- **principio di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- **principio di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- **principio di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- **di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- **principio di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

- **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

3. Soglie di riferimento e procedure di affidamento

1. In applicazione dell'articolo 50 del d.lgs. 36/2023 le procedure di acquisizione si distinguono in base alle seguenti fasce di importo:

AFFIDAMENTO DI LAVORI		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
< 150.000,00	Affidamento diretto , anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.	Art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
≥ 150.000,00 e < 1.000.000,00	Procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	Art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
≥ 1.000.000,00 e < soglia di rilevanza europea	Procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	Art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
< 140.000,00	Affidamento diretto , anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.	Art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
≥ 140.000,00 e < soglia di rilevanza europea	Procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.	Art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

2. Gli importi delle soglie di rilevanza europea devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Tutti gli importi indicati nel presente disciplinare devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. In alternativa all'affidamento diretto è possibile ricorrere alle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del Codice e alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice, purché sia adeguatamente ed espressamente motivata la necessità di ricorrere alle richiamate procedure a causa della particolare difficoltà di reperire l'operatore economico attraverso l'affidamento diretto. La facoltà di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata, anche entro le fasce di importo, per le quali è previsto l'affidamento diretto, deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività. Inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, L. 241/1990, espressamente richiamato dall'art. 12 del Codice.
5. È sempre fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice. In tale ipotesi, nella decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del Codice sono indicate le ragioni del ricorso alle procedure di scelta del contraente diverse dalla procedura negoziata, in considerazione della particolare difficoltà di reperire l'operatore economico attraverso le modalità di cui alla procedura negoziata.

4. Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno, in relazione all'oggetto dell'affidamento, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento stesso nel tempo.
2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente articolo, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

5. Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

6. Principio di rotazione

1. Gli affidamenti di cui al presente disciplinare avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La Stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia di valore economico, come meglio definita all'articolo 7 del presente disciplinare.
4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) (affidamento diretto) l'applicazione del principio di rotazione comporta il divieto di affidamento al contraente uscente, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, salve le ipotesi di deroga. Nelle ipotesi in cui l'affidamento diretto è preceduto dalla consultazione di più operatori economici, il precedente affidatario non è coinvolto nella consultazione.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) (procedura negoziata) l'applicazione del principio di rotazione comporta il divieto di invitare l'operatore economico che abbia conseguito la precedente aggiudicazione. Il divieto non è esteso agli operatori economici che erano stati invitati alla precedente procedura negoziata, senza però conseguire l'aggiudicazione.
6. Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:
 - quando l'affidamento è effettuato all'esito di procedure negoziate di tipo aperto, ovvero:
 - a) quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

- b) quando la procedura negoziata è effettuata attraverso elenchi o albi, anche ove non sia previsto un criterio di scelta, ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare.
 - nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
 - nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedentemente affidato.
7. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato:

- per importi inferiori a euro 5.000,00;
 - per importi pari o superiori a euro 5.000,00:
 - a) in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (che devono ricorrere cumulativamente). Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto laddove sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti da intendersi “concorrenti e non alternativi tra loro” e che devono essere espressamente specificati negli atti della procedura;
 - b) unicità dell'operatore economico (infungibilità, esclusività, articolo 76, co. 2, lett. b), del Codice;
 - c) forniture complementari (articolo 76, co. 4, lett. b), del Codice);
 - d) prestazioni supplementari (articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice);
 - e) urgenza estrema (articolo 76, comma 2, lett. c) del Codice), derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, tale per cui i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non deve essere in alcun caso imputabile alla stazione appaltante.
8. La struttura procedente deve esplicitare, nel provvedimento di autorizzazione o affidamento, le motivazioni che l'hanno indotta a derogare all'obbligo di rotazione.

7. Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono suddivisi nelle sotto riportate fasce, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo 6. Le fasce sono le seguenti:

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	
TIPOLOGIA	VALORE AFFIDAMENTO
Forniture	< 5.000,00
	≥ 5.000,00 e < 40.000,00
	≥ 40.000,00 e < 140.000,00
	≥ 140.000,00 e < soglia di rilevanza europea
Servizi	< 5.000,00
	≥ 5.000,00 e < 40.000,00
	≥ 40.000,00 e < 140.000,00
	≥ 140.000,00 e < soglia di rilevanza europea

AFFIDAMENTO DI LAVORI	
TIPOLOGIA	VALORE AFFIDAMENTO
Lavori	< 5.000,00
	≥ 5.000,00 e < 40.000,00
	≥ 40.000,00 e < 150.000,00
	≥ 150.000,00 e < 258.000,00
	≥ 258.000,00 e < 516.000,00
	≥ 516.000,00 e < 1.033.000,00
	≥ 1.033.000,00 e < 1.500.000,00
	≥ 1.500.000,00 e < 2.582.000,00
	≥ 2.582.000,00 e < 3.500.000,00
	≥ 3.500.000,00 e < soglia di rilevanza europea

8. Durata delle procedure

1. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, entro i seguenti termini:
 - a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, l'aggiudicazione alla migliore offerta è disposta entro quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire;
 - b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo, l'aggiudicazione alla migliore offerta è disposta entro tre mesi dall'invio degli inviti a offrire.
2. I termini di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali, il RUP può, con proprio atto motivato, prorogare i termini di cui al comma 1 del presente articolo per un periodo non superiore a tre mesi. Il termine può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove il RUP certifichi, con atto motivato, la sussistenza di situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà o la particolare complessità della procedura, che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa.

9. Il Responsabile Unico del Progetto

1. Per ogni procedura di affidamento riconducibile a quanto disciplinato nell'articolo 50 del Codice e nel presente disciplinare è nominato, con atto della struttura competente per l'intervento, un Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice e di quanto espressamente previsto dall'Allegato I.2 al medesimo codice che, ove lo ritenga opportuno, provvede alla individuazione di una struttura di supporto.
2. Ferma restando l'unicità del RUP, lo stesso può chiedere se lo ritiene opportuno in relazione alla complessità della procedura, la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. La Stazione Appaltante può istituire una struttura di supporto al RUP, e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi esterni di assistenza al medesimo.
4. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP, le relative funzioni restano in capo al titolare della struttura competente per l'intervento.
5. Quanto ai compiti del RUP e dei Responsabili delle singole fasi si rinvia agli articoli 6, 7 ed 8 dell'Allegato I.2 al Codice.
6. L'ufficio di RUP è affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione;
 - b) possesso del prescritto titolo di studio in rapporto all'oggetto e alla dimensione dell'intervento;
 - c) possesso di adeguata esperienza professionale.
7. Non può svolgere le relative funzioni e, se nominato, decade dall'incarico, il RUP o il Responsabile della singola fase che versi in una delle situazioni di conflitto di interesse, di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati dei pubblici

ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Versa in situazione di conflitto di interessi il soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ovvero ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

8. Il soggetto che versa in una situazione di conflitto di interessi indicate nel precedente comma 7 è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
9. Qualora richiesto in rapporto alle caratteristiche intrinseche dell'affidamento di servizi e forniture, la struttura competente alla gestione del relativo contratto, su proposta del RUP, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) solo nei casi previsti dall'articolo 8 comma 4 dell'allegato I.2 del Codice, comunque anteriormente all'esecuzione del relativo intervento. Per gli affidamenti dei lavori, la medesima struttura, su proposta del RUP, nomina il Direttore dei Lavori (DL) individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto previsti dal Codice.

10. Indagini di mercato

1. Ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti, dei sistemi e delle pratiche del mercato di riferimento e/o degli operatori economici, la struttura competente per l'intervento può in ogni momento disporre indagini di mercato, anche informali, in base a quanto di seguito stabilito. L'utile esperimento di una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo verso la platea dei destinatari.
2. L'indagine di mercato prende avvio con la pubblicazione di un avviso da parte del RUP sul sito istituzionale della stazione appaltante e l'invio, del medesimo avviso, sulle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo non inferiore a quindici giorni, salvo che ricorrano motivate ragioni di urgenza che giustificano la riduzione del termine a non meno di cinque giorni.
3. L'indagine di mercato è, normalmente, esperita sulla base di un avviso in cui sono individuati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'indagine e la finalità;
 - b) le caratteristiche di base: quantità, importo stimato, la durata e gli elementi essenziali del

contratto;

- c) i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, quelli di capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 del Codice, degli operatori economici richiesti ai fini della partecipazione;
 - d) l'individuazione del numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della negoziazione;
 - e) le successive modalità di effettuazione della negoziazione o dell'affidamento e i criteri di selezione degli operatori economici;
 - f) modalità di comunicazione con la stazione appaltante;
 - g) l'individuazione della piattaforma telematica di negoziazione.
4. Scaduti i termini della pubblicazione, il RUP procede con l'invio di un invito a presentare un'offerta rivolto a tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, ovvero soltanto a una parte di questi, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice.
5. Se la stazione appaltante intende limitare il numero di operatori economici da invitare, deve indicare nella determina di indizione della procedura e nell'avviso di indagine di mercato, alternativamente:
- a) il numero massimo di operatori che selezionerà per il successivo invito e i relativi criteri, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura non è consentito il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse;
 - b) le situazioni particolari che impediscono l'utilizzo del criterio di scelta di cui alla lett. a) e, quindi, la necessità di ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non siano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui alla lett. a) è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

6. Nelle ipotesi in cui l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, il RUP invia l'invito a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente nella precedente procedura potrà partecipare e presentare l'offerta.
7. I risultati delle indagini di mercato sono formalizzati dalla stazione appaltante nella decisione a contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
8. Le indagini di mercato informali possono essere esperite tramite consultazione di cataloghi ovvero tramite le funzionalità del web, nonché di prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici, ovvero di listini e prezziari di lavori, beni e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, oltreché per rilevazioni statistiche e per acquisire ogni altro utile elemento di conoscenza.
9. Delle informazioni raccolte, la struttura competente per l'intervento redige un sintetico verbale, contenente gli elementi di interesse acquisiti e ne formalizza i risultati.
10. Nei suddetti casi, l'Amministrazione si conforma ai principi di correttezza, buona fede e di tutela dell'affidamento, nonché di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

11. Elenco di operatori economici

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, tramite ricorso agli elenchi appositamente costituiti, selezionandoli dall'Albo dei fornitori gestito del Settore Provveditorato, Economato e Contratti, dall'Albo dei professionisti gestito sulla piattaforma TuttoGare dal Settore Tecnico o dai cataloghi presenti sul MePA.
2. L'invio di un invito a presentare un'offerta può essere rivolto a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento, ovvero soltanto a una parte di questi, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quelli previsti dall'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e) del Codice e richiamato all'art. 3 del presente disciplinare.
3. Se la stazione appaltante intende limitare il numero di operatori economici da invitare, procede a indicare nella determina di indizione della procedura, alternativamente:

- a) il numero massimo di operatori da selezionare per il successivo invito e i relativi criteri, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- b) le situazioni particolari che impediscono l'utilizzo del criterio di scelta di cui alla lett. a) e, quindi, la necessità di ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati per l'invito non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

12. Affidamento dell'appalto

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento è disposto solo dopo la verifica dei requisiti, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore a euro 40.000,00.
3. In caso di procedure negoziate, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

13. Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 53 del Codice, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del medesimo Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (es. contratti di durata). Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento

dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

2. In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, anche a valere su di un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.
3. È quindi rimessa alla discrezionalità del RUP la possibilità di non richiedere la garanzia definitiva, previa motivazione. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta:
 - per appalti di valore inferiore a euro 40.000,00;
 - per appalti affidati ad operatori economici di comprovata solidità;
 - all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 - per appalti ad esecuzione immediata, come nel caso di fornitura di beni e servizi di breve durata;
 - nei casi di urgenza.
4. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice.

14. Stipula del Contratto

1. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 del Codice, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Il termine per la stipula dei contratti è di 30 giorni dall'aggiudicazione.
3. Negli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period) di 35 giorni per la stipulazione del contratto.
4. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una *tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad euro 40.000,00

l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

15. Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea trova applicazione l'articolo 28 del Codice che stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, BDNCP) presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale è riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento, tutte le informazioni che l'Amministrazione ha trasmesso alla stessa attraverso l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali.
3. Ogni altro dato ed atto relativo al ciclo di vita del singolo affidamento, che non sia comunicato alla BDNCP, di cui all'Allegato 1 alla delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 264, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Parte II - Iter procedimentale per Affidamenti diretti

16. Modalità di Affidamento diretto

1. Gli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1 al Codice, consentono l'affidamento del contratto senza una procedura di gara. La scelta è operata discrezionalmente dall'Amministrazione, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice. La procedura di affidamento diretto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 36 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice e all'art. 6 del presente disciplinare.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, ai fini dell'affidamento diretto la stazione appaltante può individuare il contraente direttamente oppure previa consultazione di più operatori economici.

3. Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione delle soglie stabilite dall'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) del Codice per l'affidamento diretto, si intendono automaticamente adeguate anche le soglie di cui alle lettere b) e c).
4. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti tramite elenchi o albo di operatori economici (Albo dei fornitori, Albo professionisti, Elenco iscritti al MePA), in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. L'affidamento diretto, anche nel caso di previa consultazione di più operatori economici, non implica l'esperimento di una procedura di gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta. La scelta del contraente avviene sulla base della valutazione della congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione proposta.
6. Ove la stazione appaltante opti per la consultazione, invia una richiesta di preventivo a due o più operatori economici presenti negli elenchi di cui all'art. 11 del presente disciplinare.
7. Il termine per la presentazione dei preventivi non può essere inferiore a 3 giorni naturali e consecutivi, tenuto conto della complessità dell'affidamento e del tempo necessario per la preparazione dei preventivi stessi.
8. Il RUP procede autonomamente alla valutazione dei preventivi acquisiti oppure costituisce per la singola procedura un apposito seggio composto da dipendenti della stazione appaltante, in numero massimo di tre. In tal caso, ciascuno dei componenti del seggio rende la dichiarazione relativa alla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.
9. In presenza di preventivi di importi ritenuti eccessivamente bassi o, comunque, anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, il RUP richiede spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e la rapidità del contraddittorio. Resta esclusa, sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, l'applicazione della c.d. esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il prezzo offerto non appaia sufficiente a garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico.
10. Nell'ipotesi in cui all'interno degli elenchi di cui all'art. 11 del presente disciplinare non siano presenti operatori economici per la categoria di interesse, è facoltà del RUP individuare gli operatori economici da consultare in esito a indagini di mercato, con le modalità di cui all'art. 10 del presente disciplinare. In alternativa alle indagini di mercato, gli operatori economici da

consultare sono individuati attraverso gli ordinari motori di ricerca oppure attingendo dall'elenco degli operatori economici presenti nel MePA.

11. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50, co 1, lett. a) e b) del Codice, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto, procede con le seguenti modalità:

- a. per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico di presentare un *curriculum* a corredo del preventivo;
- b. per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- c. per i lavori, richiede che l'operatore economico sia in possesso di adeguata attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire ovvero fornisca prova di aver eseguito lavori nell'ultimo quinquennio compresi per entità e tipologia nella categoria individuata come prevalente opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL) ovvero attesti il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice tramite dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

17. Decisione a contrarre - Affidamento diretto

1. Nel caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, è adottata successivamente all'individuazione dell'operatore economico affidatario e l'affidamento avviene con unico atto che indica:

- a. oggetto e importo del contratto oggetto dell'affidamento;
- b. l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto;
- c. i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 58 del Codice; in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, le ragioni della mancata suddivisione che, a titolo meramente esemplificativo, possono risiedere nell'importo economicamente esiguo dell'affidamento o nell'obiettivo di creare rilevanti economie di scala;
- d. le eventuali opzioni o rinnovi;
- e. il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, il possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all'operatore economico;
- f. gli elementi essenziali del contratto;

- g. il procedimento seguito per l'individuazione del contraente, a seconda che la scelta sia stata o meno preceduta dalla consultazione di più operatori economici, precisando, in caso di consultazione, la modalità con cui gli operatori economici interpellati sono stati individuati;
 - h. le ragioni della scelta del contraente individuato, con riferimento, tra l'altro, alla rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, a eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - i. la copertura finanziaria.
2. Nella determina di affidamento la stazione appaltante dà altresì conto del principio di rotazione, come disciplinato all'art. 6 del presente disciplinare e indica il nominativo del RUP, già nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice.
3. Le procedure telematiche di affidamento diretto possono essere svolte:
- sulla piattaforma TuttoGare mediante la procedura di affidamento diretto o richiesta di preventivo;
 - affidamento sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) procedendo:
 - a) con "l'ordine di acquisto diretto" (OdA) effettuato direttamente dalla piattaforma, nel quale l'ordine è diretto ai beni presenti in catalogo e la consultazione si realizza attraverso il raffronto tra i prezzi dei beni/servizi presenti;
 - b) con "la trattativa diretta" con un unico fornitore;
 - c) mediante "il confronto di preventivi" tra più operatori economici.

18. Verifiche possesso dei requisiti e controlli a campione

1. Ai fini delle verifiche in ordine al possesso requisiti in capo agli operatori economici affidatari, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice. Dopo la verifica sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante, nelle more della stipula del contratto, può procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali e, nel caso di mancata stipulazione, è tenuta a provvedere al rimborso a favore dell'affidatario delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
2. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a euro 40.000,00, la stazione appaltante stipula il contratto sulla base dell'attestazione del

possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, resa dall'operatore economico affidatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del Codice effettua controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari nell'anno precedente. I suddetti controlli vengono eseguiti nella misura del 5% delle dichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, attraverso l'utilizzo di un software di generatori di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nell'anno in considerazione, disposto in ordine cronologico e in base alla data dei relativi provvedimenti di aggiudicazione. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.
4. Il RUP di ciascuna procedura effettua la verifica delle dichiarazioni rese. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Il periodo di sospensione verrà valutato in rapporto alla gravità e all'importo dell'affidamento.

Parte III - Iter procedimentale per Procedura negoziata senza bando

19. Determinazione a contrarre

1. La procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste nella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia le condizioni del contratto.
2. La Stazione Appaltante procede agli acquisti sottosoglia mediante:
 - a. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - b. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, per lavori di importo pari o superiore a

1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;

c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.

3. Le indagini di mercato sono gestite con le modalità previste nell'Allegato II.1 del Codice. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Stazione Appaltante non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

4. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione a contrarre che individua, quale contenuto minimo:

a. l'interesse pubblico che si intende soddisfare;

b. le caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;

c. l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;

d. i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 58 del Codice;

e. in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, le ragioni della mancata suddivisione che, a titolo meramente esemplificativo, possono risiedere nell'importo economicamente esiguo dell'affidamento o nell'obiettivo di creare rilevanti economie di scala;

f. l'importo stimato dell'affidamento, basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti della procedura;

g. ove si intenda effettuare una selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri stabiliti per l'individuazione degli operatori da invitare;

h. qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare. Nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale, è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può

evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

- i. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - j. la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
 - k. la motivazione in ordine alla eventuale richiesta della garanzia provvisoria e all'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.
5. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 14 del Codice, sono individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice e dell'art. 6 del presente disciplinare, nelle modalità di cui agli artt. 10 e 11 del presente disciplinare attraverso indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

20. Lettera di invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare una offerta idonea, seria e remunerativa.
2. In particolare, la Lettera di invito deve contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f. la misura delle penali;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i. il nominativo del RUP;
 - j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

21. Criteri di aggiudicazione

1. Nella procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, con la precisazione che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 del Codice;
 - b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000,00 euro;
 - c. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d. gli affidamenti di appalto integrato;
 - e. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
2. Laddove il criterio di aggiudicazione dell'appalto prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è rimessa ad una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 93 del Codice.
3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, è presieduta da un dipendente della Stazione Appaltante e composta da dipendenti, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente.
4. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Stazione Appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione
5. Non possono essere nominati Commissari:
 - a. coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della Stazione Appaltante;
 - b. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;

- c. coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - d. i componenti la commissione giudicatrice rendono obbligatoriamente la dichiarazione vigente sulla insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Tali dichiarazioni devono essere protocollate e restano acquisite agli atti della procedura.
6. Salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante, in caso di rinnovo procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
7. Nelle procedure da aggiudicare al prezzo più basso può essere nominato, anche in composizione monocratica, un Seggio di Gara composto da personale della Stazione Appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 93 del Codice.

22. Anomalie delle offerte

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili come previsti nel medesimo allegato.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

23. Termine presentazione offerte

1. Il termine di presentazione dell'offerta non può essere inferiore a cinque giorni nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso o a dieci giorni nel caso di applicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa. In ogni caso, il RUP stabilisce i termini di presentazione dell'offerta tenendo conto della complessità dell'affidamento e del tempo necessario per la preparazione dell'offerta stessa.

2. Il RUP, avvalendosi della Struttura di supporto eventualmente preposta, o il responsabile di fase ove nominato, procede alla verifica dei requisiti attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e, solo ad esito dei lavori della Commissione nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, propone alla stazione appaltante l'affidamento del contratto.

24. Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di 3 mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.